

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

mente, sia che si accetti il sistema di una pena, che debba produrre conseguenza d'incapacità giuridica per certi reati; va rimandata la questione appunto in altra sede, cioè a quella delle incapacità per effetto di condanna.

Ma, ripeto, non è questione che ha potuto impedire lo stesso Codice germanico dal proclamare il principio, che noi abbiamo proclamato, il principio della *suppletorietà*, che non è proclamato solo dal Codice germanico, che è proclamato dalla maggior parte dei Codici; cioè che quando si tratta di persone già giudicate in paese straniero, che abbiano scontata la pena in paese straniero, è impossibile sottoporle al giudizio per non avere il *bis in idem*, per non avere che un individuo debba rispondere due volte innanzi la giustizia. Questo principio proclamato senza che si sia tralasciato dalle legislazioni la soluzione di tale difficoltà è il principio proclamato da noi.

La difficoltà, se ci è, la risolveremo in altro luogo.

Io non aggiungo altro alle preghiere che dovevo dare alla Camera perchè, malgrado le obbiezioni che sono state fatte al sistema del progetto del Codice, voglia fare buon viso al medesimo. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non essendoci altri oratori...

GARAU. Domando la parola per un semplice schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARAU. Il legislatore non punisce gli atti perchè siono moralmente disonesti, li punisce perchè, essendo moralmente disonesti, offendono i diritti dello Stato o dei privati cittadini.

Il legislatore può punire anche i reati commessi in paese straniero da stranieri a danno di stranieri per la solidarietà o reciprocità che sempre dovrebbe esistere tra nazione e nazione; e qui pure io sono perfettamente di accordo coll'articolo della legge. Ma quando si aggiunge di voler punire anche quando venga offerta l'estradizione e l'estradizione non sia stata accettata; in altri termini, anche quando il Governo principalmente interessato rinunzi al suo diritto di punire, probabilmente perchè crede che o pel tempo trascorso o per altro motivo non sia più il caso di farsi luogo a procedimento; allora pare a me che il nostro diritto di punire non abbia più fondamento di sorta.

Il diritto di punire un reato che riguarda un altro Stato e che non interessa punto il nostro paese, cessa quando il Governo interessato, ricusando l'estradizione, tacitamente lo disdice: noi non possiamo surrogare il nostro giudizio al giudizio del paese interessato e dichiarare nell'interesse di lui che deve essere punito. Se la pena non è richiesta

nè dalla difesa delle nostre popolazioni, nè dalla difesa delle popolazioni dello Stato a cui danno è stato commesso il reato, le quali vi rinunciano, la pena non ha più ragione d'essere inflitta. L'estradizione rifiutata è una grazia indiretta... vogliamo noi impedire i Governi stranieri di fare grazia ai loro delinquenti?

Aspetto una spiegazione perchè non vedo esercizio legittimo di giustizia in questa prescrizione. Se l'interessato non vuole punire, se rifiuta l'estradizione o non l'accetta, ebbene, in questo caso, dobbiamo noi punire?

Quando non vi è convenzione di estradizione io capisco che si debba punire noi; in questa parte sono perfettamente di accordo; ma quando tale convenzione esiste, e quando la parte interessata non accetta l'estradizione, allora mi pare che noi estendiamo troppo questa nostra solidarietà e che non si possa agire nell'interesse delle altre nazioni.

Attendo dall'onorevole ministro una spiegazione su questo particolare che mi sembra grave.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 3, di cui do nuovamente lettura:

« I reati commessi... »

GARAU. Domando la parola.

Ho chiesto una spiegazione al guardasigilli su questo particolare.

PRESIDENTE. Mi pareva che il guardasigilli non avesse nulla a dire; del resto egli ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già dichiarato che il principio a cui s'ispira il progetto è ben altro che un criterio di puro interesse, un criterio utilitario.

Il progetto è informato da un principio di ordine più elevato.

Talvolta si offre la estradizione di uno straniero al suo Governo, ed è ricusata. Perchè? Forse per la lontananza del paese e per le difficoltà del trasporto del delinquente. Posso assicurare l'onorevole Garau, che noi stessi qualche volta facciamo a meno di ricevere alcuni delinquenti italiani, che trovansi in paesi lontanissimi, perchè mancano i mezzi di farli venire dall'America, e la qualità del reato è tale che non richiede l'enorme sacrificio di farli accompagnare dalla forza pubblica fino in Italia.

Talvolta sorge controversia fra due Governi, a chi spetti in preferenza il diritto di ottenere la estradizione di un imputato.

Possono adunque esservi casi nei quali, non per mancanza di volontà, ma di sufficiente interesse, o per conflitto d'interesse, o per altra ragione, l'estradizione offerta non ha luogo.

Per conservare alla nostra giustizia quel carat-